



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 3°

Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico

Ai Rettori degli Atenei sedi di Medicina

e p.c. Al Ministero della Salute
Dott.ssa Rossana Ugenti

Al Dott. Alessandro Beux
federazione@pec.tsrm.org

Al Rettore Giuseppe Novelli
Presidente Osservatorio professioni sanitarie

All'AIFI

OGGETTO: Iscrizione al Corso di laurea in fisioterapia – possesso del titolo massofisioterapista solo o congiunto ad idoneo titolo di scuola secondaria superiore –Adunanza Plenaria del 9 novembre 2018, n. 16

Attesa l'importanza sistematica della decisione adottata dal massimo organo della giustizia amministrativa citata in oggetto, in ordine alla *vexata quaestio* del valore del titolo di massofisioterapista, si formulano le seguenti considerazioni, al fine di consentire la più ampia conoscenza possibile del *decisum* giudiziale e la conseguente uniformazione delle prassi in uso negli Atenei, di modo da evitare il rischio di disparità di trattamento anche solo potenziali.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 16 del 9 novembre 2018, che si allega, ha stabilito, in primo luogo, che il mero possesso del diploma di massofisioterapista non è sufficiente per ottenere l'iscrizione alla facoltà universitaria di Fisioterapia ad anni successivi al primo.

Ritiene il Collegio corretta l'osservazione *“formulata nell'ordinanza di remissione, dove si osserva che il consentire l'iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista «rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l'iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un'iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta»”*.

Nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999, prosegue il Giudice, (epoca finale, quest'ultima, ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell'art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama l'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 s.m.i.),

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it tel +39 06 5849 6120



l'equipollenza non può valere, in quanto “*il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista). La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equiparati a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L'utilizzo del participio passato (‘conseguiti’) e qualificazione dei ‘vecchi’ diplomi come ormai appartenenti alla ‘precedente normativa’, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto’.*”

Risolto nei termini anzidetti il primo quesito, l'Adunanza si ferma a considerare l'ipotesi in cui il diploma di massofisioterapista sia accompagnato da un titolo effettivamente idoneo alla prosecuzione degli studi e che consenta “*non solo l'accesso all'Università (possibilità questa derivante dal superamento dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e non dal diploma di massofisioterapista) ma anche l'iscrizione ai corsi ad accesso programmato senza il necessario superamento della prova prevista dalla legge n. 264/1999’.*”

La Corte, al fine di dirimere anche per il futuro ogni possibile controversia sul punto, enuncia il seguente principio di diritto “*Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, non consente ex se l'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola di secondo grado di durata quinquennale. L'iscrizione alla facoltà di fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264’.*”

Per altro aspetto, la Corte afferma, in virtù delle citate premesse e con riguardo al caso specifico sottoposto alla Sua attenzione, che “*il tema della riconversione creditizia ...viene in rilievo una volta che sia maturato il diritto ad iscriversi alla facoltà universitaria, sulla scorta del possesso di un titolo idoneo e del previo superamento della prova selettiva’.*”

Non sussiste peraltro, sempre ad avviso dell'Adunanza Plenaria, alcuna forma di disparità di trattamento tra i diplomati in massofisioterapia *ante* e *post* 1999, in quanto solo i primi sarebbero equiparati ai fisioterapisti, sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni: 1) l'equiparazione di cui al DPCM 26 luglio 2011 è attribuita ai soli fini dell'esercizio professionale sia subordinato che autonomo e non anche per l'accesso all'Università; 2) la Corte Costituzionale in plurime occasioni ha affermato che “*lo stesso fluire del tempo è elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche’.*”

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it tel +39 06 5849 1111



Alla luce di quanto premesso, appare dunque necessario uniformare le prassi in uso negli Atenei alla decisione del Giudice amministrativo in commento.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina
*Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e della normativa connessa.*

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it tel +39 06 5849 1111

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it
Tel. 06 58497177–Fax–06 9772 7378 C.F.: 80185250588